

La "Costituzione Livornina" o "Leggi Livornine" di Ferdinando I de' Medici (questa copia è del 1593) concedeva a tutti i mercanti stranieri che si trasferissero in Livorno o Pisa una ampia serie di privilegi ed immunità.

Anche se ufficialmente la legge si rivolgeva ai "mercanti di qualsivoglia nazione, levantini, e' ponentini", in realtà aveva principalmente lo scopo di attirare i mercanti Ebrei e sfruttare la loro fitta rete commerciale per dare impulso economico alla città. La Costituzione Livornina concedeva agli Ebrei, a quel tempo perseguitati in tutti i territori assoggettati alla Spagna, la libertà di praticare il loro culto (in particolare immunità dall'Inquisizione), di possedere libri ebraici e di insegnare l'ebraismo, oltre a un'autonomia giudiziaria all'interno della loro comunità. Come conseguenza Livorno divenne un importante centro di cultura ebraica per i tre secoli successivi.

La Costituzione (assieme alla proclamazione di Livorno quale porto franco), incise profondamente sulla storia della città che divenne una tollerante comunità cosmopolita (la città non avrà mai un ghetto): oltre all'importante nucleo formato dalla comunità ebraica (che venne a costituire circa il 10% della popolazione), vennero ad abitarvi Mussulmani, Valdesi, Greci, Armeni, Francesi, Olandesi, Inglesi, Spagnoli, Portoghesi e Russi.

DON FERDINANDO Medici per la Dio gratia Gran Duca di Toscana III. e' di Firenze, e' di Siena Duca III. Signore di Porto Ferraio nell'Isola del Elba, di Castiglione della Pescaia, e' della Isola del Giglio, e' gran Maestro de la Sacra Religione⁽ⁱ⁾ di S. Stefano &c.

A tutti uoi mercanti di qualsiuoglia nazione, leuantini, e' ponentini spagnioli, portoghesi, Greci, todeschi, & Italiani, hebrei, turchi, e' Mori, Armenij, Persiani, & altri saluto.

Segnifichiamo per queste nostre Patente lettere, qualmente essendo noi mossi da degni rispetti, e' massimo dal desiderio, che e' in noi per beneficio publico di accrescer nell'occasioni, l'animo a' forestieri, di uenire a' frequentare, i loro traffichi, e' mercantie nella nostra diletta Citta' di Pisa, e' porto e' scala di Liorno, constare, e' abitare con le vostre famigle, o' senza esse, sperando n'habia a' resultare utile a tutta Italia nostri suditi, e' massime, a' poueri, pero' per le sopra detti, & altre cause, e' ragioni, ci siamo mossi a darui, e' concederui, si come noi in uirtu' delle presenti ui diamo, e' concediamo le gratie & Priuileggi prerogatiue immunita', & essentioni infrascritte.

Prima concediamo a' tutti mercanti hebrei turchi, e' mori, & altri mercanti reali, libero, & amplissimo saluo condotto, e' libera faculta', e' licentia, che possiate venire a' stare, traficcare, passare & abitare con le uostre famiglie, o' senza esse partire, tornare, e' negoziare nella detta nostra Citta' e' Porto di Liorno & anco stare per negoziare altrui per tutto il nostro Ducal dominio senza impedimento, o' molestia alcuna reale, o' personale per tempo durante di Anni uenticinque prossimi con la disdetta precedente di Anni cinque, intendendo pero' saluo il beneplacito della Sedia Appostolica nello scortare, e' sminuire il tempo, che in euento, che da qualche Sommo Pontefice, o' altrui, noi fussemo ricerchi di licentiarui, tutti, o' parte ci contentiamo che in tal caso dapoi che da un Ministro nostro ui sara' fatto intender, o' per bando da publicarsi in Pisa, o' in altro miglior modo, tal ordine ui sia dato, li detti anni cinque per dilatione, e' disdetta precedente, acio' che fra detti termini uoi ui possiate spedire tutti uostri crediti summariamente da uostri debitori, e' che comodamente possiate uendere, chiedere, o' in altro modo tutti i uostri benistabili a' chi uoi meglio parera', e' uolendo che nella uostra partenza ui sia dato nauì & altri uasselli come anco caualli, carri & altre cose necessarie non potendo loro in modo alcuno alterare i prezzi di condotti, e' noli, soliti, e' non altrimenti, e' perche possiate liberamente andare, e' partire delle nostre stati, in tal caso di detta disdetta di anni cinque, ui promettiamo il passo, transito franco, e' libero, tanto delle vostre persone mercantie, robbe, famiglie, quanto di vostri libri hebraichi, e' in altre lingue, stampati o' scritti a penna, & ancora lettere & stato di Sua Santita', & ogn'altro Principe Christiano, cosi per mare, come per terra, accio possiate tornare nella vostra liberta' doue ui piacera' senza impedimento alcuno, e' li detti anni cinque di disdetta uogliamo che comincino, dato che ui sara' il passo libero, come e' detto di sopra, e' non altrimenti, concedendoui ancora, che le vostre arnesi, Gioie, argenti, & altre spoglie di casa vostra siano liberi, e' franchi di ogni pagamento di gabella, passi, Guardie, che ui sono nello stato del Ducal dominio nostro saluo sempre il pagamento delle mercantie delle solite gabelle.

.II.

Asicurandoui, che se fra detto tempo contra di uoi e' delle vostre famiglie, seruitori, ministri, o' alcuni di essi per quanto state in detta Citta', e' luogo, come di sopra non sarete da qualsiuoglia Tribunale, o' Principe, molesti, o' inquietati per qualsiuoglia deneientia querela, o' accusa, che ui fusse formata, o' formasse contra di uoi alcuno di uoi, tanto per delitto, o' malefitio enorme graue, e' inormissimo, e' grauissimo, o' altro, che da uoi, e' di vostra famiglia hauessero commessi fuori delli stati nostri per il passato si pretendesse comesso, e' fatto.

.III.

Vogliamo ancora, che per detto tempo non si possa esercitare alcuna inquisitione, vessita, denuntia, o' accusa contra di uoi, o' di uostre famiglie, ancora che per il passato sia uscito fuori del dominio nostro come Christiano, o' hauutone nome, poter uiuere habitare, e' conseruare, in detta nostra citta' di Pisa, e' Liorno, e' traficcare nell'altri luoghi del dominio nostro liberamente, & usare in esso tutte le vostre cirimonie, Precetti eretti ordini, e' costumi di Legge hebraea, o' altra, secondo il costume, e' piacimento vostro pur che ciascheduno di uoi ne faccia denuncia all'infrascritti Giudici da noi da diputarsi, e' mentre sara' tolerato dalla fede Apostolica, come a Venetia, e' Ferrara, si osserua, e' pruhibindoui di esercitare le usure manifeste, o paliate in altro qualsiuoglia modo.

.III.

Vi rendiamo ancora liberi esenti sicure per le personi, beni, e' mercantie vostre di qualsiuoglia debito ciuile, o' criminale, che da uoi, o' da vostri famiglie fussero stati fatti fuori del dominio nostro per i quali debiti, e' malifitij, da che sarete stati entrati nel stato nostro, e' dominati delli Massari della vostra Sinagoga, & abitare in Pisa, e' Liorno, ui facciamo come e' detto, libero, & amplissimo saluo condotto, e' sicurtà, reale, e' personale non uolendo in modo alcuno, che niun Giudice, Foro, o' Tribunale, o' Magistrato, per detti debiti, ui possa fare atto, sententia, o' terminatione contra, & in pregiuditio vostro atto giudicario, per quanto tengano caro la gratia nostra, e' temono la nostra indignatione, e' nondimeno facendone siano ipsoture nulle alcuna cosa in contrario non obstante.

.V.

Vi liberiamo di ogni agrauio di matricoli, catasti, balzelli testi impositioni, e' simili, reali personali, tanto imposte, quanto da imporsi, per noi, e' nostri sucessori, durante pero' il detto tempo, e' che per tal conto, e' per tempo alcuno non possiate mai esser molestati, o' inquietati, saluo sempre il pagamento delle mercantie vostre delle solite gabelle, non uolendo, che uoi, come di sopra siate sottoposti, a pagamento suggettione⁽ⁱⁱ⁾ leggi statuti, che sono sottoposti, o' in l'auenire fossero sottoposti gli hebrei habitanti in Firenze, e' Siena.

.VI.

Vi concediamo che uoi possiate traficare, e' negoziare per tutte le Citta', terre, fiere, mercati uilli mercati, luoghi delli stati nostri, e' nauigare per leuante, e' ponente, e' barbaria, & Alessandria, & altri, sotto nome vostro e' sotto nome di Christiani, o' altri, che a uoi piacerà, e' che siate sicuri, uoi, e' le vostre rispondenti, e' le vostri mercantie, e' commetenti, & altri, per Liorno, e' sicurandoui con un nostro saluo condotto delle nostre Galere, e' preghiamo a tutti Principi Christiani, e' loro ministri e' Capitani di Galere, e' di altri vascelli, che faccino il simile, ancor loro, accio' possiate uenir sicuri al nostro porto di Liorno, e' Pisa, che cosi' faremo noi alle loro Galere, & altre uascelli, asicurandoui da loro, ne i' quali ui potesse incontrar per mare, uenendo al nostro porto di Liorno, saluo sempre che paghiate le debiti, & ordinarie gabelle, che sogliano pagare le nostri mercanti Fiorentini e' Pisani, intendendo pero', che debiate principalmente tenere casa residente in detta citta' di Pisa, o' terra di Liorno in qualsiuoglia di loro, e' nominatamente, come di sopra, ne' altrimenti, ne' in altro modo.

.VII.

E' piu' ui concediamo, che le vostre mercantie siano preuileggiati, che pagato, che hauerete il primo passo, possino stare liberamente nelle nostre Dogane, un Anno piu' del solito, senza incorrere a' pagamento di secondo passo o risigui alcuni.

.VIII.

Et accio' piu' comodamente possiate cauar le uostre mercantie di naue, o' altrui per debito di noli condotte noli cambie, o altre spese sopra esse mercantie, che condurrete nel porto di Liorno, nella Citta' di Pisa, o' di Firenze, ui promettiamo, di farui accomodare di scudi cento mila, da sborsare alli Massari della vostra Sinagoga, ad effetto, che li detti Massari gli possino sribuire fra loro a chi loro conosceranno bisognare accio' le uostre mercantie uenghino da uoi uenduti con maggiore reputatione & utile, con conditione, che alle vendite di esse rimborsarsi, di quelle hauete hauto, e' questo con le conditioni, e' capitoli da farsi con detti vostri Massari nel tempo dello sborso.

.VIIV.

E' piu' ui concediamo, che tutti vostri arnesi, e' masseritie di casa, gioie, perli, oro, e' argento, spoglie, & altro di casa uostra usate, acquistate fuora delli stati nostri, quanto di quelle acquistati, nelle predette stati nostri, in tutto, o' in parte, siano franchi, e' liberi di ogni pagamento di gabelle, tanto nel entrata quanto nel uscita, nonostante qualsiuoglia Legge, & ordinatione, che fusse in contrario.

.X.

Deputaremo un Giudice, non fiorentino, ne Pisano laico Dottore, il quale, da noi hauera' autorita', di terminare, e' dicidere, summariamente ogni vostra lite, o' differenza, ciuile, o' criminale, uista, conosciuta la uerita' del fatto ammettendoui per testimonie delle vostre hebrei, con il giuramento, e' more hebraico facendo giustitia, a ciascuno, e' che dalle sue sentenze non possa appellarsi, se non per gratia nostra spreibile.

.XI.

Caso, che alcuno di uoi, o' di vostri, si mescolassero con Christiani, Turco, o' Turca, o' Mora, uogliamo ne siate processati d'auanti al detto vostro Giudice da diputarsi, come sopra, che da lui, e' non da altri, sarete gastigate secondo il delitto, non potendo pero' per la prima uolta piu' di scudi cinquanta, e' la seconda, scudi cento, & la terza, & altre uolte, a dette pene, secondo l'arbitrio di detto Giudice, il quale arbitrio possi stendersi ancora nella prima, e' seconda uolta quando oltre alla qualita' del Christiano il delitto haueria altra circostanza agrauato, come di adulterio stupio sodomia, accio' che in questi casi si osserui la ragione comune, e' statuti di luoghi.

.XII.

Ci contentiamo, che se alcuno di uoi, a torto fusse querelato, & accusato, che l'querelante giustifichi la causa, e' la sua querela, in tal caso il detto querelante, come calunioso: sia tenuto addebitato⁽ⁱⁱⁱ⁾ a' ogni spesa, & interesse, che hauesse fatto, e' patito il querellato inocente, accio', che niuno ardischi, ingiustamente entrare contro di uoi, ne' fra uoi.

.XIII.

Se' per qualche sinistro accadessi, che alcuno di uoi fallisse, o' andasse a male, o' in ruina, (che Dio non uoglia) & restasse debitore a particolari, in tal caso, le robbe, mercantie, e' lettere di cambio, o' altro de vostre rispondenti, non uogliamo uenghino aggrauati, o' impediti, o' sequestrati per detto conto se non secondo chi per li ordini e' disposto.

.XIV.

Vogliamo che le dote de vostre donne siano anteriori a qualsiuoglia altri creditori, eccetto pero' alle gabelle, e' pigione di casa, & che di esse dote non siate tenute a pagare gabella alcuna, tanto di quelle gia' contratti fuori delli stati nostri quanto di quelle, che contratterete in l'auuenire, in Pisa, o' in Liorno in qualche modo mentre ci abitarete, che le dette vostre donne per recuperare le dote loro sopradetti, non siano tenuti, ne sottoposte pagare altro deritto di quello che pagano le nostri Christiani.

.XV.

Vogliamo, che tutti quelli che faranno soquestri e' staggioni di uoi, o' altri sopra di uostri beni o' mercantie, o' altre robbe di casa di buono, in termine di un mese hauer giustificato ueramente il loro soquestro e' staggioni, e' uerificato il lor credito, altrimenti passando detto tempo, tali soquestri, o' staggioni, restino ipsoturi nulle, riseruato nondimeno a giudicare, l'arbitro di protogare detta dilatione per giuste cause.

.XVI.

Se occorresse che alcuno di uoi hauesse asecurato le sue mercantie da mercanti fiorentini o' pisani, o' altri, che per disgratia il vascello si perdesse, e' la mercantia andasse male, che Dio non uogli, per il che fusse necessitati far liti con detti vostri asicuratori, non uogliamo che in tal caso uoi siate tenuti dare altra sicurtà delle domande, pretentioni vostri, se non con la promessa de vostri Massari diputati, solo pagandone pero' prima uoi il solito diritto, similmente uogliamo, che questi ordini si tenga, e' uoglia per tutte le altre lite, e' pretentioni, che nascessero mai per qualsiuoglia tempo fra uoi e' nostri Christiani, con questo, che nel tempo di far contratto, uoi deuiate far intimare personalmente questo nouo nostro ordine prima, che si sborsi il denaro di detta asicuratione, che detta intimatione, esso asicuratore si sia contentato, nondimeno contrattar con uoi per manifestatione, e' notificatione senza fare altro atto deligentia, basti la productione di questo Privileggio che e' publico, e' notorio.

.XVII.

Concediamo licentia, e' facultà di poter tener libri di ogni sorte stampati, & a penna, in hebraico, & in altra lingua, purchè siano reuisti dal Inquisitore, o' altri sopra a' cio' diputati.

.XVIII.

Vogliamo, che tutti i vostri Medici hebrei, tanto fiseci, come Cirusici, senza alcun impedimento o' pregiuditio, possino curare, e' medicare, non solo uoi, ma' ancora qualsiuoglia Christiano, & altra persona non obstante.

.XIV.

Vogliamo, che tutti i vostri, come sopra possino studiare, & adottorare.

.XX.

Vi concediamo, che possiate tenere in detta Citta' di Pisa, e' terra di Liorno, una Sinagoga per luogo, nella quale possiate usare tutte le vostre Cirimonie, precetti, & ordini hebraiche, & osseruare in essa, e' fuori, tutti i riti, nelle quali non uogliamo che alcuno sia ardito farci alcun insulto, oltraggio, o' uiolenza, sotto pena della disgratia nostra, si come non ardirete alcuno di uoi sotto qualsiuoglia protesto, & in qualsiuoglia modo, persuadere al medesimo ritto alcun Christiano, uogliamo siate puniti, e' seueramente, e' conforme alle leggi gastigati.

.XXI.

Caso che alcuno di uoi uenisse a morire senza sucessori heredi, ui concediamo, che possiate del vostro restare^(iv) e' lassare a chi ui piacerà, e' cosi medesimamente morendo senza far testamento, non lasciando eredi, restino le faculta' alla Sinagoga, & li massari habbino autorita' di far complire tali testamenti, e' cosi ogn'altra sorte^(v) di testamento, e' qualsiuglia de' vostri eredi, che haueranno, a conseguire le loro eredita' tanto per testamento, quanto senza, habin testato, uogliamo, che possino conseguirla liberamente, senza pagare gabella alcuna.

.XXII.

Vogliamo che ne' vostri contratti di Mercanti, bazzarri, e' uendite, e' compri, che farete nelli stati nostri, non habbino conclusione di mercato, se prima esso bazzarro, o' compra, o' uendita non sarà sottoscritta in foglio, o' libro, il uenditore, con il compratore.

.XXIII.

Vogliamo, che a libri vostri, segnati, e' tenuti pero' conforme alli ordini de' libri delli altri mercanti, si dia piena & ampla fede, come a libri delli altri nostri mercanti, & artieri del nostro dominio, a' dichiarazione del uostro Giudice, e' come sin hora si e' usato, e' osseruato, e' non altrimenti.

.XXIV.

Vogliamo ancora, che i uostri giorni del Sabato & altre feste hebraiche, oltre alle feriate della citta' di Firenze, sian in utile, e' feriate, ne' si possa in tali giorni agitare, ne' piatire, ne' imponer contro di uoi, ne di altri ammettendoui exnunc perferiate inutili.

.XXV.

Che i uostri Massari hebrei, nei uostri Sinagoge habbino autorita' di decidere, terminare, e' por pene, che piacera' a loro, secondo il ritto e' modo vostro hebraico, tutte le differenze che nasceranno tra un hebreo a l'altro, e' che possino mettere le vostre solite terminationi, & altri sensure a modo loro, uolendo in cio', che la Iuriditione, & le altre autorita' del detto vostro Giudice sia diminuita, e' che li Massari possino di fatto mandar in esilio tutti quelli hebrei, che a loro paressero scandolosi.

.XXVI.

E' proibindo a ciascuno de nostri Christiani, che non ardischino torui, ne rauetarui alcuno di uostra famiglia, maschio, o' femmina, per douerse far Christiani, se' pero' non passano di Anni tredici di eta' di quelli maggiori, mentre che saranno, staranno nelle solite Catacumeni^(vi), o' altrui, le loro quarantine per Battezzarsi, possino essere souuenuti, e' parlati da loro Padri, o' Madri, o' altro Parente, che haessero, uolendo, che qualsiuoglia hebreo, & hebreo che si facesse Christiano, o' Christiana, essendo figliolo o' figliola di famiglia, non siano tenuti, ne obligati il padre, o' la madre dargli legittima possisione alcuna in uita loro, e' che tali Battezzati non possino fare testimonianza in casi di hebrei.

.XXVII.

Concediamo, che li vostri schiaui non possino hauer liberta'.

.XXVIII.

Vogliamo che tutti i Beccarie facciano la carne, che hauerete di bisogno di ogni sorte, e' secondo i tempi, non alterando in modo alcuni i prezzi che fanno, e' uendono alle nostri Christiani, sotto pena di scudi dieci per ciascuna uolta, che controfaranno, oltre a le altre pene, ad albitrio di detto uostro Giudice, e' che possiate, se uolete pigliare un Macellaro, o' piu' hebrei, che ui facciano la carne, che hauerete di bisogno, il qual possa liberamente andar fuori, e' comprar ogni sorte di bestiamе con pagare le solite gabelle alla porta.

.XXIV.

Concediamo tutti Priuileggi, che godeno i' nostri Mercanti Cittadini Fiorentini, e' Pisani Christiani, cioe' nel fare ogni sorte d'Arte, e' mercantie di ogni sorte, e' che nessuno di uoi ne de vostri famiglie non siano tenuti a portar alcun segno differente dalli detti nostri Christiani, e' che possino anco comprare beni stabili.

.XXX.

E piu' ui concediamo, che tutti i capi di casa possino portare, & usare tutte le sorte di arme, non prohibiti, e' difensiuu ordinarie per tutti li stati nostri, eccetto pero' nella Citta' di Firenze Siena, o Pistoia.

.XXXI.

Vogliamo, che nessuno possa goder alcuno de li detti Preuileggi, se non saranno nominati, e' confermati nelli Capi della Sinagoga con interuento delli detti vostri Massari deputati, e' descritti nel Libro pubblico da tenersi per il Cancellier di detto vostro Giudice, e' dal Comissario di Pisa, il quale sia balottato, & habi le due terzi, di uoti & attenda a mercanzia grossa nuoua, e' qualsiuoglia altra mercantia, traffico, & arte, & esercizio, eccetuato pero' l'arte della stracceria.

.XXXII.

Che tutti li spesi, & molumenti toccante al detto vostro Giudice, e' suo Cancelliere, & altri ministri necessarie, si facciano a spese vostre, quali si doueranno cauare diritti sportelli, tasse solite trarsi delle differenze, & liti, che giornalmente nasceranno fra di uoi, e' nostri Chrtiani, si' nelli Ciuili, come nelle Criminale, & in tutto, e' per tutto secondo le tariffe, che si osseruano nelli altri Tribunali di Pisa.

.XXXIII.

Vogliamo, che il nostro Bargello di Pisa, & altri Esecutori, debino eseguire li Mandati rilassati, come comandamenti di detto vostro Giudice, come anco tutti i comandamenti di Massari sendo tra hebreo & hebreo, ne' habino per loro mercede, se non quel tanto, che si despone nelle Tazze solite.

.XXXIV.

Vogliamo, che perqualsiuoglia delle vostre lite tanto ciuile come creminale, non possiate esser conuenuti, ne' astretti auanti a qualsiuoglia altro Giudice, Foro, o' Tribunale, che auanti al detto vostro Giudice competente da diputarsi, tanto di lite, che uertera' fra uoi altri nationi, quanto di qualsiuoglia altra lite, che uertera' fra uoi e' alcun de nostre Christiani, tanto ciuili, come Criminale.

.XXXV.

Vogliamo, che tutti quelli, che saranno nominati, e' dichiarati da detti vostri Massari, e' descritti nel Libro del Canciliere di Dogana di Pisa, e' non altrimenti, che cosi e' stata sempre la Mente nostra per degni rispetti, potranno goder le sopradetti Priuileggi, con habitare nella diletta nostra Citta' di Pisa e' Liorno residentemente, come disopra.

.XXXVI.

Dichiariamo che le dette gratie, e' Priuileggi concessoui, habbino a durare il tempo di Anni venticinque come di sopra li quali siano a' uoi, & ali vostri, come di sopra inuiolabilmente osseruati da noi e' da nostri Successori, e' non intimando auanti Anni cinque come di sopra s'intende seguitare sempre per altri Anni uenticinque e' seguendo la detta disdetta, noi promettiamo, che uoi potrete liberamente uender le vostre beni stabili, riscoter summariamente tutte le uostri crediti, e' leuarui di qui, con le vostre mercantie, arnesi di casa uostra, gioie, ori, argenti spogli, quali siano franchi di ogni gabella, come di sopra saluo le solite gabelli delle uostre mercantie, commandando, come di sopra a tutti conduttieri, marinari, Patroni di Naui, o' altri vascelli, che ui conduchino a' vostri uiaggi, doue a uoi meglio piacera', non potendo loro per quanto gli sia cara la gratia nostra, alterare i' prezzi de i noli, condotti, & altro, secondo il solito a' tutte l'infrascritte cose non obstuntibus.

.XXXVII.

Vi concediamo, che possiate comprare in Pisa & in Liorno un campo di terra, per poter in esso sopelire i vostri morti, e' che in esso non possiate esser molestati per quanto haueranno caro la gratia nostra.

.XXXVIII.

E' che li mercanti Leuantini, o' altri mercanti che uerranno con le loro mercantie nel nostro porto di Liorno, e' Pisa, che possino nauigare liberamente, & hauendo qualche differenza di lite, sicurtà di naue, o di altro, non siano tenuti maleuadoria di sua partione di qualsiuoglia lite per le Massari e' nelli modi con l'intimazione precedente, come di sopra.

.XXXIX.

Asicurandoui nelle nostre Galere, come di sopra, che tutta la mercantia uostra, e' delle uostre rispondenti, o' altre persone della nation hebra, o' altri, che ueniranno da leuante, ponente, o' barbaria, o' altrui, per scaricare nel detto nostro Porto di Liorno, siano franchi, e' sicuri le persone, & le mercantie di detto vascello, ancorche, non hauessero saluo condotto, pur che apparisse nel libro de lo Scriuano di naue, pur che uoi ueramente uenite, o' siate per uenire con dette Mercantie nel detto nostro Porto di Liorno, o' Pisa, e' questo per quanto terranno caro la gratia nostra, e' molestandoui, e' contrafacendo a' detto nostro ordine, sarranno da noi Castigati, e' ui saranno interamente rese tutte le uostre Mercantie, e' passarne sicuramente senza impedimento, reale ne' personale ne' danno vostro.

.XXXX.

Vogliamo non siate tenuti, ne' grauati ad alloggiar Soldati ne' aprestar loro, ne' ad altri vffitiali robbe di Casa uostra sotto qualsiuoglia colore, e' cosi' li Caualcature, Carrozze o' altro.

.XXXXI.

Non uolendo, che nessuna persona ui dia fastidio sotto quella pena, che a noi parera' alla quale uogliamo sia tenuto il Padre per il Figliolo, & il Padrone per il garzone.

.XXXII.

Vi concediamo che possiate seruirui di Christiani, e' cosi' delle Balie Christiani nelle uostre occorrenze per notrire i uostri Figliuoli, tenendoli in casa uostra liberamente nel medesimo modo, che si osserua in Ancona, Roma, e' Bologna.

.XXXXIII.

Li quali tutti i singoli Capitoli contenuti in questo Priuileggio, uogliamo, che siano intesi a sano, e' puro intelletto, senza gauilatione alcuna, e' che siano sempre intrapetati da tutti nostri vffitiali e' Ministri, fauorabili, & in beneficio di tutti i Mercanti in ogni miglior modo.

.XXXXIV.

Comandiamo adunque a tutti Magistrati, Gouvernatori, Commissarie^(vii), Capitani, Vicarij, Potesta', Rettori, Generali, Capitani Amiragli, Colonelli, Capitani di Galera, & altri vffitiali di terra, di Mare delli stati nostri, che inuiolabilmente, osseruino & osseruar faccino le sopra detti Conccessioni, essentioni Gratie, Priuileggi, non obstante qualsiuoglia Legge, Statuto, o' Bando, o' prouisione incontrario al quale per proprio motto, e' certa Scientia, & con la nostra ampla, & assoluta Potesta', in tutto deroghiamo.

In fede delle quali cose habiamo fatto fare le presente Lettere Patente del infrascritto Secretario Auditor nostro firmato di nostra mano con l'apparentione del solito soggillo.

Dato in Firenze nel Palazzo nostro Ducale Al X di Giugno del anno della Salutifera Incarnazione del Signore^(viii) 1593 del nostro Gran Ducal di Toscana & altri nostri Ducati.

Il Gran Duca di Toscana